

Ry-t



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici e questo giorno ventisei del mese di marzo alle ore 21,30, in seconda convocazione, nella sala consiliare di Via Due Giugno, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE N. 2 del 26.03.2015	OGGETTO: CONTROLLI INTERNI – Integrazione al regolamento - Approvazione.
--	---

Sono presenti, dei n. 16 consiglieri assegnati al Comune, n. 15 come segue:

	Presenti	Assenti
<i>Latini Denise</i>	X	
<i>Furiosi Yuri</i>	X	
<i>Neri Iury</i>	X	
<i>Arzilli Eliano</i>	X	
<i>Santini Moreno</i>	X	
<i>Lombardo Giuseppe</i>	X	
<i>Dogali Sara</i>	X	
<i>Renzi Romina</i>	X	

Biotti Margherita
Ghelli Tiziano
Cibecchini Fabio
Chimenti Filomena
Spera Franco
Ciampolini Filippo
Masini Lucia
Palazzo Eliseo

	Presenti	Assenti
	X	
		X
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	

Ed il Sindaco *Cucini Giacomo*

PRESIEDE il Sig. Lombardo Giuseppe

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Neri – Spera - Palazzo

ASSESSORI PRESENTI: Piero Di Vita - Jacopo Arrigoni - Francesca Pinochi – Clara Conforti

ONLINE D...

OMISSIS

Sono presenti n.16 componenti il Consiglio Comunale ed assente il consigliere Ghelli.

(N. 2)

OGGETTO: CONTROLLI INTERNI – Integrazione al regolamento - Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: “CONTROLLI INTERNI – Integrazione al regolamento - Approvazione.”;

VISTO l' allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore Servizi Trasversali in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 16
ASTENUTI	n. 2 (Ciampolini – Masini)
VOTANTI	n. 14
VOTI FAVOREVOLI	n. 14
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

Premesso che con propria precedente deliberazione n. 80 del 27.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, questo Ente approvava il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Certaldo ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Tenuto conto che la suddetta normativa autorizzava i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti a posticipare temporalmente il sistema del controllo strategico, del controllo sulle società partecipate e quello sulla qualità dei servizi all'anno 2015;

Considerato pertanto che si rende necessario adottare specifica integrazione al Regolamento suddetto per la parte che, per l'appunto, disciplina il controllo strategico, quello sulle partecipate e quello sulla qualità dei servizi;

Rilevato che:

- In applicazione dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, gli enti locali disciplinano con regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- L'art. 48/3 del d. Lgs. N. 267/2000 attribuisce alla giunta comunale la competenza per l'adozione dei regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;
- L'art. 3/1 del D. L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, ha modificato il citato D. Lgs. N. 267/2000, rafforzando, alla lettera d) della citata disposizione, i controlli in materia di enti locali attraverso l'introduzione dei seguenti cinque articoli al Testo unico sull'ordinamento degli

COMUNE
C

enti locali: il nuovo art. 147 – Tipologia dei controlli interni; l'art. 147 bis – controllo di regolarità amministrativa e contabile; l'art. 147 ter – controllo strategico; l'art. 147 quater – controlli sulle società partecipate non quotate; l'art. 147 quinquies – controllo sugli equilibri finanziari

Visto in particolare il su richiamato comma 2 del citato art. 3 del D.L. n. 174/2012, ove si stabilisce che “Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.”

Rilevata pertanto la necessità, alla luce della normativa in precedenza richiamata, di regolamentare il sistema integrato dei controlli interni del Comune di Certaldo per la parte ancora mancante;

Visto lo schema della Integrazione al Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Certaldo;

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione al “Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Certaldo” composto di 24 articoli, che si allega al presente atto;
2. di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti Sezione Regionale della Toscana, alla Prefettura di Firenze, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili dei Settori.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE


Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 16
ASTENUTI	n. 2 (Ciampolini – Masini)
VOTANTI	n. 14
VOTI FAVOREVOLI	n. 14
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





COMUNE DI CERTALDO

PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Integrazione

Controllo Strategico

Controllo sulle Società partecipate non quotate

Controllo sulla qualità dei servizi

approvato con deliberazione consiliare n. del

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente integrazione al Regolamento sui Controlli Interni disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012, come convertito nella Legge n. 213/2012¹.

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

1. Data la dimensione demografica del comune di CERTALDO di circa 16.500 abitanti, il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione e controllo degli equilibri finanziari (inseriti tutti nel Regolamento di Contabilità).

Con la presente integrazione sono aggiunti con decorrenza 1/1/2015, il controllo strategico, il controllo sulle società non quotate, il controllo sulla qualità dei servizi

2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

3. Connessa al sistema dei controlli interni è la Relazione alla Corte dei Conti sulla gestione e sui controlli interni ed il sistema di pubblicità degli stessi.

Articolo 3 – Finalità dei controlli

1. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. Esso punta a verificare lo stato di attuazione dei programmi e con esso l'Ente deve rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni.

2. Il controllo sulle società non quotate si esprime attraverso il controllo che strutture interne al Comune esercita sugli organismi partecipati dall'Ente stesso, sia in via diretta che indiretta. Per organismi partecipati s'intendono sia quelli aventi carattere societario che non, quali Aziende, Istituzioni e Fondazioni cui l'Ente partecipa sia in via diretta che indiretta.

3. Il controllo sulla qualità dei servizi può essere effettuato sia direttamente, sia tramite organismi gestionali esterni, con l'uso di metodiche che consentono di misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Articolo 4 – Regolamento di contabilità

1. Le norme dei Titoli I, II e III del presente che rispettivamente disciplinano il controllo strategico, il controllo sulle società partecipate non quotate in borsa ed il controllo sulla qualità dei servizi, sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso ai sensi degli articoli 196, 147-ter, 147-quinquies comma 6 del TUEL.

¹ Decreto legge 10 ottobre 2012 numero 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" (GU 10 ottobre 2012 numero 237).



TITOLO I Controllo strategico

Articolo 5 – Linee programmatiche

1. Questo Ente attiva il controllo strategico secondo le norme di cui al presente Titolo. Entro il termine fissato nello statuto, sentita la giunta, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ².
2. Il consiglio comunale, nei modi disciplinati dalla statuto e dal presente, partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche.
3. Alla discussione consiliare non segue una votazione, ma vengono annotate le posizioni dei singoli e dei gruppi, al fine di poterne tenere conto nella redazione del documento unico di programmazione dell'ente di cui all'art. 170 del TUEL.

Articolo 6 – Documento Unico di Programmazione (DUP - art. 170 TUEL)

1. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'ente evidenzia il raffronto delle linee programmatiche con le reali possibilità operative dell'ente ed esprime, per la durata del mandato in corso, le linee dell'azione dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi gestiti direttamente o affidati ad organismi totalmente partecipati, da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare ³.
2. Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Ai sensi dell'art. 170 del TUOEL entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.
4. Ove possibile, il DUP è articolato negli stessi programmi che verranno sviluppati, in chiave triennale, nella relazione previsionale e programmatica.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 7 – La relazione previsionale e programmatica (RPP)

1. Attraverso la relazione previsionale e programmatica, di cui all'articolo 170 del TUEL, sono individuati e descritti obiettivi e programmi estrapolati dalle linee programmatiche, da conseguire nel corso del triennio cui la relazione si riferisce.

² Articolo 46 comma 3 del TUEL. Si veda anche il paragrafo 18 del principio contabile numero 2 approvato il 12 marzo 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno.

³ Il DUP è stato previsto dall'articolo 170 del TUEL e dall'articolo 13 del decreto legislativo 170/2006. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Articolo 8 – Verifica della salvaguardia degli Equilibri di Bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, almeno una volta all'anno entro il 31 luglio l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.
2. In tale sede il consiglio comunale svolge una prima valutazione circa l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
3. In caso di scostamento rispetto a quanto programmato, il consiglio comunale detta all'esecutivo eventuali interventi correttivi o indirizzi integrativi o sostitutivi.

Articolo 9 – Verifica finale

1. La verifica conclusiva della realizzazione di obiettivi e programmi è effettuata in sede di approvazione del rendiconto della gestione.
2. La giunta comunale, attraverso la relazione prescritta dagli articoli 151 comma 6 e 231 del TUEL, esprime valutazioni dell'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti 4.



4. Si veda il capitolo "Relazione al Rendiconto" del Principio Contabile numero 3 per gli enti locali deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno.

TITOLO II

CONTROLLO SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NON QUOTATE

Art. 10 – Oggetto e finalità

1. Entro il termine fissato dalla legge questo Ente attiva il controllo sugli organismi esterni secondo le norme di cui al presente Titolo II. Il presente regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dal Comune di CERTALDO nelle società ed enti partecipati al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative ed allo scopo di regolamentare, rendendole omogenee, le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione comunale e gli organi amministrativi di dette società o enti.

2. Il presente regolamento individua, inoltre, in modo organico ed omogeneo, i comportamenti degli organi delle società e degli enti partecipati nei confronti del Comune di CERTALDO e le diverse competenze degli organi dell'amministrazione comunale in un'ottica di governance.

Art. 11 – Definizioni

1. In relazione ad alcuni termini tecnici utilizzati nel presente titolo si assumono, per la loro applicazione, le seguenti definizioni:

a) **Governance**: complesso di strumenti in grado di governare il processo di decentramento dei servizi comunali, rendendone effettivi l'attività di indirizzo ed il controllo;

b) **Ufficio Partecipazioni**: unità di supporto giuridico ed amministrativo agli organi dell'amministrazione nella gestione dei rapporti con le società, consorzi e fondazioni partecipati ed a cui fanno capo le attività di analisi degli strumenti di controllo delle partecipazioni comunali;

c) **Società "in house providing"**: società partecipata nei confronti della quale l'ente socio deve esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113, comma 15, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 e successive modifiche;

d) **Società "strumentali"**: società, sottoposte al controllo analogo, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali nonché per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 223/2006 (cosiddetto decreto Bersani);

e) **Società partecipate di secondo livello**: società di cui il Comune è socio indiretto attraverso la detenzione diretta di una partecipazione al capitale sociale di un'altra società che a sua volta è socia della prima;

f) **Nomina**: individuazione formale dei nominativi dei componenti degli organi della società da parte del Sindaco;

g) **Designazione**: proposta da parte del Sindaco dei nominativi dei componenti degli organi della società, all'organo a cui spetta la nomina.

Art. 12 - Ambito di applicazione

1. Il presente titolo è indirizzato al raggiungimento di finalità di pubblico interesse, tenuto conto di quanto stabilito dalle seguenti fonti primarie:

a) Riforma del diritto societario, D. Lgs. n. 6/2003, che prevede all'art. 2497 responsabilità dirette per gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società;

b) D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità

giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

c) T.U.E.L. n. 267/2000, che impone obblighi di vigilanza su tutte le partecipazioni comunali, e segnatamente l'art. 113 che, in particolare, richiede al Comune di esercitare un "controllo analogo" per l'affidamento dei servizi pubblici "in house";

d) Decreto Legge 112/2008, convertito in Legge 133/2008, e successive modifiche, che ha introdotto novità nell'ambito della gestione dei servizi pubblici locali;

e) Decreto Legge 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012.

2. Gli organismi partecipati dal Comune di CERTALDO alla data odierna ai quali si applica il presente regolamento sono elencati nel modello allegato n.1

Essi si distinguono in :

- 1) società di capitali, anche in forma consortile;
- 2) fondazioni.

Art. 13 - Modalità di presidio

1. L'amministrazione definisce le modalità di controllo rivolte alle società od enti partecipati, con l'obiettivo di delineare la tipologia di informazioni che i membri degli organi di governo delle società e degli enti partecipati, sono tenuti a fornire all'amministrazione ai fini di un effettivo controllo delle attività realizzate.

Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente:

a) **controllo societario** intendendosi come tale il controllo che si esplica:

- _ nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti;
- _ nella definizione del modello di gestione e controllo, nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario (sistema tradizionale, monistico e dualistico);
- _ nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato;
- _ nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori;
- _ nella costante verifica del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla legge e dalle circolari e dagli altri atti amministrativi di emanazione comunale;

b) **controllo economico/finanziario**, volto a misurare l'efficienza gestionale, attraverso il monitoraggio:

- _ ex ante, orientato all'analisi del piano industriale e del budget;
- _ concomitante attraverso report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del Budget e dei programmi;
- _ ex post attraverso l'analisi del bilancio;

c) **controllo di efficacia** al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'amministrazione. Detto controllo si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:

- _ ex ante esercitata in sede di definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi e l'analisi dei piani industriali;
- _ concomitante mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali;
- _ ex post attraverso la valutazione degli standard quali-quantitativi, l'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza e la relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione;

d) **controllo sul valore delle partecipazioni** al fine di poter compiere scelte di investimento o disinvestimento o di razionalizzazione.

3. Le modalità e l'intensità del presidio attuato mediante la governance si differenzia in relazione alla distinzione fra:

- a) società in house providing, società strumentali, aziende ex art. 114 T.U. 267/2000 ed istituzioni ex art. 114 T.U. 267/2000;
- b) società partecipate che non rientrino nella lettera a) e fondazioni;
- c) enti, Aziende speciali e consorzi.



Art. 14 - Modello di governance ed obblighi informativi

1. Il modello di governance disciplina le relazioni con gli organi sociali della società o dell'ente partecipato; esso definisce un organico sistema di programmazione e controllo attraverso il quale il Comune può esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo.

2. Il suddetto modello di governance è rivolto alle società (di cui all'articolo 13 comma 3 lett. a) sottoposte al controllo analogo del Comune e rappresenta principio cui uniformare la governance del Comune di Certaldo nelle società partecipate di secondo livello.

3. A tal fine, gli organi comunali ed i rappresentanti del Comune assumono atti e comportamenti idonei a far recepire le seguenti clausole di governance:

a) l'organo amministrativo trasmette al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget per l'esercizio successivo e l'eventuale piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria; per le società sottoposte al controllo analogo (di cui all'articolo 13 comma 3 lett. a), il suddetto budget deve essere corredato da una relazione nella quale siano indicati:

-- . Descrizione analitica investimenti che si intendono effettuare;

-- . Modalità di finanziamento degli investimenti

-- . Risk management

-- . Altri elementi della gestione (ricavi, costi, oneri finanziari, ammortamenti)

b) il socio Comune può richiedere la convocazione di un'assemblea dei soci per valutare le risultanze del budget, al fine di accertare che lo stesso sia in linea con gli obiettivi prefissati e già noti all'amministrazione;

c) l'organo amministrativo trasmette al socio Comune di CERTALDO entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione semestrale sull'andamento della situazione economico finanziaria e dell'eventuale variazione del piano industriale;

d) il rappresentante legale della società partecipata o ente trasmette, contestualmente alla comunicazione ai consiglieri, gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e dovrà fare in modo che copia dei verbali assunti siano resi "accessibili", attraverso la loro pubblicazione sul sito della società stessa, al socio Comune di CERTALDO sia in forma cartacea sia in formato elettronico. Il Comune di CERTALDO potrà richiedere il testo delle determinazioni dell'organo amministrativo, limitatamente alle questioni che riguardano i propri servizi;

e) il rappresentante legale della società partecipata o ente invia al socio Comune di CERTALDO entro il 31 gennaio di ogni anno il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura o la dichiarazione attestante il risultato di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle motivazioni che ne stanno alla base;

f) il rappresentante legale della società partecipata o ente trasmette al socio Comune di CERTALDO, almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea, la bozza del bilancio di esercizio;

successivamente alla sua approvazione, invia con tempestività il bilancio consuntivo, o in forma cartacea o in formato elettronico;

g) l'organo amministrativo illustra l'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nell'eventuale piano industriale in apposita sezione della relazione sulla gestione prevista nell'art. 2428 c.c.;

h) il rappresentante legale della società e ente trasmette all'ufficio competente per materia e all'ufficio servizi finanziari reports periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio;

i) il rappresentante legale della società partecipata o ente trasmette entro il 31 agosto relazione sul sistema delle società partecipate di secondo livello, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente e contenente le seguenti informazioni/documenti:



- per ciascuna società partecipata, la motivazione e gli atti in base ai quali si è addivenuto alla decisione di assumere la partecipazione di maggioranza o di minoranza nel corso dell'esercizio precedente (l'adempimento decorre al momento dell'acquisizione e in caso di eventuali variazioni);
- l'atto costitutivo e lo statuto aggiornato delle società partecipate, gli eventuali patti di sindacato sottoscritti per esse (l'adempimento decorre al momento dell'acquisizione e in caso di eventuali variazioni);
- i bilanci di esercizio delle società partecipate, gli eventuali contratti/convenzioni stipulati con esse per i servizi affidati (ogni anno);
- j) il rappresentante legale della società partecipata o ente trasmette i verbali dell'assemblea entro e non oltre 5 giorni dall'approvazione al socio Comune di Certaldo, o in forma cartacea o in formato elettronico;
- k) il rappresentante legale della società partecipata o ente trasmette annualmente entro il 31 marzo ed in corso d'anno in caso di modifiche, la comunicazione dei dati relativi ai compensi dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ai sensi della legge vigente;
- l) gli amministratori societari devono comunicare, ai sensi dell'art. 1 comma 735 legge finanziaria 2007 (L. 296/06 e succ. modifiche) al socio Comune di Certaldo il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento della nomina o, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento;
- m) il Presidente del Collegio Sindacale della società partecipata o ente è obbligato alla tempestiva segnalazione al socio Comune di CERTALDO per eventuali irregolarità o illegittimità relative alla gestione amministrativa della società;
- n) il Presidente del Collegio Sindacale della società partecipata o ente invia altresì, in occasione di assemblee dei soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario e/o strategico o che rivestano particolare importanza per il Comune di CERTALDO, una Relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

4. Tutte le informazioni e/o comunicazioni, comprese quelle relative al comma precedente, riguardanti le società ed enti partecipati dal Comune devono essere trasmesse al Responsabile del Servizio Finanziario (anche in formato elettronico) il quale provvederà a farne avere copia al Presidente della Commissione consiliare permanente economia lavoro e gestione servizi pubblici locali. Il Responsabile del servizio finanziario darà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio comunale e a quello della Commissione suddetta, per opportuna conoscenza, dell'elenco dei documenti non ricevuti in base al presente regolamento. Il Presidente del Consiglio comunale ha l'obbligo di trasmettere prontamente al Consiglio le comunicazioni ricevute.

Art. 15 - Struttura di governance

1. La struttura di governance si articola su tre principali livelli: strategico, coordinamento-controllo e gestionale.
2. Il **livello strategico**, con ruolo sia di controllo che propositivo, è costituito da un Comitato per la governance composto da:
 - a) Sindaco (che convoca e presiede il Comitato);
 - b) Assessore al Bilancio;
 - c) Assessore competente per materia;
 - d) Segretario Generale;
 - e) Responsabile Servizio Finanze Bilancio;
 - f) Responsabile competente per materia (eventuale);
 - g) 2 componenti la Commissione consiliare competente per materia di cui uno espressione della opposizione.



Vengono sottoposti al Comitato per la governance:

- Analisi e mission delle società ed enti partecipati;
- Individuazione azioni straordinarie (liquidazione, fusione, accordi);
- Valutazione di carattere strategico sulle risultanze dell'attività di monitoraggio;
- Individuazione ed esame delle proposte di modalità di gestione dei servizi pubblici;
- Determinazioni conseguenti all'analisi del referto (di cui al successivo comma 3.3 lett. c) relativo alle attività di controllo svolte sulle società sottoposte al controllo analogo.

3. Il **livello di coordinamento e controllo** è svolto da ciascun Responsabile cui fa capo il servizio reso dalla società al quale, unitamente al Responsabile dei servizi finanziari ed Segretario Generale del Comune, spettano:

3.1 **per tutti gli organismi partecipati** (società, fondazioni, consorzi, aziende speciali ed enti di cui all'art. 13, comma 3, lett. a), b) e c)) le seguenti attività:

a) Esame ed istruttoria per l'approvazione degli Statuti degli Enti e Società partecipate e dei patti parasociali;

b) Deleghe per la rappresentanza in assemblea;

c) Adempimenti a carattere generale posti dalla legge a carico dell'ente locale in materia di società e/o enti partecipati;

d) Archiviazione dati e documenti delle società ed enti partecipati (ove possibile in un software appositamente dedicato che consenta di avere una consultazione in tempo reale delle informazioni);

e) Elaborazione annuale entro il 30 settembre di un report sulla partecipazione comunale in cui vengono riportate in particolare le seguenti informazioni:

— Compagine sociale;

— Composizione degli organi sociali;

— Dati sintetici contabili;

— Scheda Contratti di servizio in essere;

f) Relazione annuale al rendiconto comunale sulle società e/o enti partecipati;

g) Controllo sui contratti di servizio nella fase della loro efficacia.

I documenti di cui alle precedenti lett. e) ed f) sono trasmessi dal Comune, per quanto di competenza, al Presidente della Commissione consiliare permanente economia lavoro e gestione servizi pubblici locali.

3.2 **per gli organismi partecipati** (società e fondazioni di cui alle lett. a) e b) comma 3 art. 13) anche le seguenti attività:

a) Analisi dell'ordine del giorno delle assemblee delle partecipate per successiva presa d'atto dell'organo esecutivo;

b) Collaborazione con il Collegio dei Revisori del Comune per lo svolgimento delle loro attività di controllo sulle partecipate; a tal fine il suddetto organo di revisione, nei limiti delle funzioni di vigilanza assegnate, potrà utilizzare i dati e le informazioni ottenute dalle società ed enti partecipati;

c) Coordinamento per il monitoraggio della qualità dei servizi erogati dalle società o enti partecipati;

d) Elaborazione annuale entro il 30 settembre di un report sintetico sulle società partecipate indirettamente dal Comune di CERTALDO e che sarà trasmesso per conoscenza a tutti i Consiglieri;

3.3 **per le società sottoposte al controllo analogo** (società in house e strumentali di cui alla lett. a) comma 3 art. 13) oltre a quanto già indicato nei punti precedenti, anche le seguenti attività:

a) Controllo dei documenti di programmazione (Budget, Piani industriali) e rendicontazione (bilancio d'esercizio, bilanci sociali) – per l'esame dei principali indicatori contabili;



b) Monitoraggio degli indicatori extra-contabili (standards qualitativi e tecnici), previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, trasmessi periodicamente dalle società partecipate ;

c) Predisposizione di un referto relativo alle attività di controllo sul servizio e sulla gestione economico-finanziaria della società entro il primo semestre dell'anno successivo a quello oggetto di indagine. Tale referto viene trasmesso per conoscenza ad ogni società oggetto di controllo ed al Presidente del consiglio il quale ne darà adeguata informazione a tutti i Consiglieri.

d) Partecipazione ai tavoli tecnici per la predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con le società ed enti partecipati;

4. Il **livello gestionale** è in capo ai Responsabili dei Servizi competenti per materia, con funzioni di gestione e controllo specifico dell'efficacia e ove richiesto dell'efficienza dei servizi. In particolare spettano ai singoli Servizi le seguenti attività:

a) **Contratti di Servizio**

- analisi delle clausole definitorie dei rapporti contrattuali fra ente locale ed ente gestore;
- predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con le società ed enti partecipati e dei relativi atti conseguenti, previa analisi congiunta con l'ufficio Servizi Finanziari, l'Assessore addetto al controllo sulle partecipate e la Commissione consiliare competente;
- gestione ordinaria amministrativa e contabile dei contratti di servizio;
- predisposizione di schemi tipo per la realizzazione da parte della società o ente partecipato di reports periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio;
- la verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio;

b) **Carta dei Servizi**

- analisi degli impegni assunti dall'Ente gestore nei confronti dei cittadini;
- indicazione o condivisione di possibili indicatori che consentano il monitoraggio degli impegni stessi;
- verifica periodica.

c) **Customer satisfaction**

- indagine sulla soddisfazione del cittadino utente del servizio, ove richiesto dall'Amministrazione.

Art. 16 - Indirizzi programmatici ed esercizio delle funzioni di controllo nei confronti delle società e degli enti partecipati

1. Si declinano i principali compiti, in relazione alla specificità degli atti societari, degli organi comunali sulla base del sotto-indicato riparto di competenze:

a) **Consiglio Comunale**

Il Consiglio Comunale esprime le proprie funzioni di indirizzo mediante l'approvazione dei seguenti atti ritenuti fondamentali per l'attività delle società e degli enti partecipati:

- i bilanci comunali comprendenti le risultanze economiche degli enti e delle società partecipate relative ai bilanci consuntivi;
- gli atti di partecipazione a società e/o enti partecipati;
- gli atti di amministrazione straordinaria degli enti e società partecipati (modifiche statutarie, interventi sul capitale sociale, conferimenti patrimoniali), anche attraverso atti di indirizzo per la partecipazione alle assemblee straordinarie;
- le modalità di affidamento per i servizi pubblici locali;
- gli indirizzi per le nomine da parte del sindaco, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del T.U.E.L.;
- esercizio in via generale delle funzioni di controllo politico-amministrativo.



b) Giunta Comunale

La Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qual volta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e gli enti e/o società partecipate. In particolare:

- _ propone al Consiglio Comunale l'adozione di delibere di competenza consiliare;
- _ definisce, nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli obiettivi per le società partecipate;
- _ approva gli indirizzi per la partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie degli enti e delle società partecipate.

c) Sindaco

Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- _ partecipa direttamente o tramite suo delegato (si rinvia al modello allegato n. 1) all'assemblea degli enti e delle società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a secondo della competenza;
- _ partecipa alle riunioni delle assemblee di sindacato o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato o dalle convenzioni approvate dal consiglio comunale;
- _ nomina o designa con proprio decreto gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale per i quali lo statuto degli enti e/o delle società partecipate prevede tale facoltà, anche ai sensi dell'art. 2449. Nell'esercizio di tali poteri il sindaco si attiene agli indirizzi del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del TUEL.

Art. 17- Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune negli organi di Amministrazione delle Società e degli enti partecipati

1. Il codice di comportamento riportato nel modello allegato n. 1 definisce i flussi informativi che devono intercorrere tra i rappresentanti del Comune negli organi sociali ed il socio Comune.
2. Per i criteri di nomina o designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune si fa rinvio alla Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni ai sensi dell'art. 42, lett. m) del d.lgs. 267/2000.

Art. 18 - Struttura degli organi di amministrazione delle società e degli enti partecipati e codice di comportamento

1. È sempre opportuno che i modelli di organizzazione e di gestione delle società e degli enti soggetti alla disciplina del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) siano adottati sulla base dei codici di comportamento redatti ai sensi dell'art. 6 della predetta disciplina.
2. L'amministrazione di società ed enti partecipati è affidata ad un consiglio di amministrazione, fatta salva la possibilità di nominare un amministratore unico laddove se ne ravvedano la possibilità e l'opportunità.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca le riunioni del consiglio e si adopera affinché ai membri del consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione.
4. E' sempre opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.
5. Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori

partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.

6. Gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti.

7. Il consiglio di amministrazione adotta idoneo sistema di controllo interno derivante dall'adozione dei principi di comportamento previsti dal modello di organizzazione e di gestione di cui al D.Lgs. 231/2001.

8. Il consiglio di amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando i criteri di correttezza sostanziale e procedurale al fine di evitare i possibili conflitti di interesse.

Art. 19 - Disposizioni Finali

1. Le prescrizioni e le direttive contenute nel presente regolamento costituiscono indirizzi cui sono tenuti ad uniformarsi gli organi comunali negli atti deliberativi aventi contenuto afferenti alla partecipazione del Comune in società o enti partecipati; ogni scostamento rispetto a tali indirizzi è motivato con riferimento alle ragioni specifiche che inducono ad assumere comportamenti difformi.

2. Essi costituiscono altresì gli indirizzi cui devono attenersi i rappresentanti del Comune sia a livello politico, sia a livello gestionale, nella negoziazione in ogni sede degli istituti che disciplinano o regolano l'attività delle società e degli enti partecipati.

Il presente Titolo produrrà effetti per il Comune di CERTALDO a decorrere dalla data indicata nella espressa previsione normativa nazionale di riferimento per gli enti della stessa dimensione.



TITOLO III CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Art. 20 - Disposizioni Generali

1. Entro il termine fissato dalla legge questo Ente attiva il controllo sulla qualità dei servizi secondo le norme di cui al presente Titolo III.
2. Il sistema di qualità rappresenta il segno di una cultura diffusa di orientamento alla qualità e di una consapevolezza dell'importanza del giudizio dell'utente di servizio, per orientare le scelte dell'amministrazione e migliorare in modo continuo la qualità dei servizi offerti.
3. Al predetto scopo il Comune di CERTALDO provvede alla costituzione di un ufficio interno dedicato alla diffusione dei principi di qualità nell'Ente che comprende la progettazione di sistemi di qualità in modo da agevolare un'effettiva introduzione di un sistema di qualità dei servizi e quindi di ascolto sistematico, essendo l'ascolto alla base di questi strumenti organizzativi di gestione aziendale.
4. Il controllo sulla qualità dei servizi si avvarrà anche di un sistema di gestione delle segnalazioni e dei reclami dell'Ente, informatizzato e centralizzato, come ulteriore mezzo per rilevare le indicazioni del cittadino e far fronte tempestivamente ad ogni criticità rilevata.

Art. 21 - Modalità

1. Il Comune di CERTALDO realizza annualmente un Piano di customer satisfaction sui servizi dell'ente (indagini sulla qualità percepita dai cittadini), orientato a rilevare le opinioni del cittadino per migliorare i servizi offerti secondo le sue necessità.
2. Il Piano di cui al precedente comma è accompagnato dalla creazione di un Piano di ascolto interno che contempla indagini di qualità sugli uffici interni dell'ente secondo tecniche di ascolto sistematico dei dipendenti (customer satisfaction interna, indagini di clima, circoli di ascolto, ecc...), in analogia con l'ascolto dei cittadini, orientato a rilevare il buon funzionamento degli uffici interni al fine di ottimizzare l'organizzazione ed i flussi operativi interni e fornire un servizio al pubblico sempre più veloce ed efficiente.
3. I Piani di customer e di ascolto interno sono accompagnati ed alimentati da una fase di centralizzazione e ottimizzazione del Sistema dei Controlli sui servizi dell'ente secondo il modello di "attività messe a sistema" (con il controllo strategico e controllo di gestione) che permetteranno di favorire anche quelle politiche del personale che accentuano l'articolazione retributiva per meriti e professionalità e favoriscono il benessere organizzativo, così come prescritto dalla normativa nazionale e contrattuale vigente.
4. Sistemi di qualità, strutturazione dell'organizzazione per processi, determinazione di indicatori di qualità, sono alimentate e direzionate da un sistema di verifiche interne di qualità, dalla gestione dei reclami e da indagini sulla qualità percepita che si diffonderanno sia in termini di customer satisfaction "esterna" che di customer satisfaction "interna".

Art. 22 – DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE RISULTATI

Specifiche relazioni e reports di approfondimento di tutto quanto esposto al presente Titolo III saranno redatte a cadenza semestrale e pubblicate sul sito internet del Comune di CERTALDO.

TITOLO IV Norme finali

Articolo 23 – Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del Segretario Generale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 24 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui al decreto legislativo 33/2013, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.

Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.



5. Di fatto lo impone il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012: "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resti operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

Allegato n. 1 – Modello di Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di CERTALDO nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo.

1. All'atto della nomina o designazione presso enti, aziende autonome anche consortili, società partecipate o istituzioni, i soggetti nominati o designati devono dichiarare di aver preso visione del presente codice di comportamento e di accettarne il contenuto;

2. Gli stessi si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti nel bilancio di previsione o nell'ambito del Piano generale di sviluppo e nel Piano degli Obiettivi.

3. I rappresentanti del Comune nell'organo amministrativo di ciascun ente, azienda anche consortile, istituzione e società partecipati dal Comune, sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

a) ad intervenire, se richiesti, alle sedute del Comitato per la Governance ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione con i relativi allegati; l'impossibilità ad intervenire dovrà essere comunicata con tempestività;

b) a fornire all'UO Finanze e Bilancio tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dal Comune, gli eventuali scostamenti rispetto al budget approvato dall'Assemblea (se adottato) e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.







COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale:

avente il seguente OGGETTO: CONTROLLI INTERNI – Integrazione al regolamento – Approvazione.

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 esprimo **parere favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 17 MAR 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.


Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Certaldo, 20 marzo 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO








Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

(Dott. Giuseppe Lombardo)



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Danilo D'Acco)



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio il 3 APR 2015 (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata:

☞ Revocata con atto n. _____ del _____

☞ Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 3 APR 2015



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE